

# COMUNE DI ARBUS

Provincia del Sud Sardegna

## SCHEMA DI CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE

---

ai sensi dell'art. 45-bis del Codice della Navigazione

### Concessione Demaniale Marittima Provvisoria n. 59/2005 — Località Porto Palma

L'anno duemilaventisei (2026), il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Arbus, tra:

il COMUNE DI ARBUS, C.F. 00458060928, con sede legale in Arbus (SU), Via \_\_\_\_\_, rappresentato dal Sindaco pro tempore Ing. Paolo Salis, autorizzato con Deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/2026 (di seguito "Comune" o "Concessionario");

e

\_\_\_\_\_, C.F./P.IVA \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, rappresentat da \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_, (di seguito "Affidatario");

si conviene e si stipula quanto segue:

#### Art. 1 — Premesse e oggetto

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto. Il Comune affida all'Affidatario la gestione dello scivolo di alaggio/varo imbarcazioni e delle relative pertinenze demaniali in località Porto Palma, oggetto della Concessione Demaniale Marittima Provvisoria n. 59/2005, rilasciata dalla Regione Autonoma della Sardegna con Determinazione n. 2384 del 28.05.2026, previa autorizzazione della medesima RAS ai sensi dell'art. 45-bis del Codice della Navigazione.

#### Art. 2 — Durata

Il presente affidamento ha durata dal \_\_\_\_/\_\_\_\_/2026 al 30.09.2027, in conformità alla scadenza della CDM provvisoria n. 59/2005. È facoltà del Comune recedere anticipatamente dal presente atto in caso di revoca, decadenza o cessazione per qualsiasi causa della CDM provvisoria, senza che l'Affidatario possa vantare alcun diritto a indennizzo o risarcimento.

#### Art. 3 — Canone di affidamento

L'Affidatario corrisponde al Comune un canone annuo di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_), da versarsi in rate semestrali anticipate entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno, con le seguenti modalità: \_\_\_\_\_.

Il canone è aggiornato annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT FOI.

#### **Art. 4 — Obblighi dell'Affidatario**

L'Affidatario è tenuto a:

- gestire l'area demaniale affidata con diligenza e nel rispetto delle destinazioni d'uso previste dalla CDM provvisoria n. 59/2005 e da tutte le normative di settore vigenti;
- rispettare le ordinanze emanate dalla Direzione Generale della RAS e dalla Capitaneria di Porto di Oristano;
- mantenere l'area in condizioni di sicurezza, igiene e decoro, provvedendo a propria cura e spese a tutte le necessarie operazioni di ordinaria manutenzione;
- consentire l'accesso alla struttura agli aventi diritto secondo le tariffe e gli orari comunicati;
- non subaffidare a terzi l'area o parte di essa senza preventiva autorizzazione scritta del Comune;
- ottenere, ove necessario per l'esercizio delle attività, eventuali ulteriori titoli abilitativi (edilizi, paesaggistici, sanitari, SUAPE) a propria cura e spese, previo nulla-osta degli uffici regionali competenti;
- comunicare immediatamente al Comune qualsiasi fatto che possa pregiudicare la sicurezza o l'integrità dell'area demaniale;
- provvedere, alla scadenza o cessazione anticipata, alla riconsegna dell'area libera da cose e persone e in condizioni non peggiori di quelle di consegna.

#### **Art. 5 — Responsabilità**

L'Affidatario assume a proprio carico ogni responsabilità civile, penale e amministrativa derivante dall'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione, sollevando il Comune da qualsiasi pretesa di terzi. L'Affidatario è tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT/RCO), con massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro, e a depositarne copia presso il Comune prima dell'avvio delle attività.

#### **Art. 6 — Garanzia fidejussoria**

A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, l'Affidatario presta fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari a € \_\_\_\_\_ (da definirsi in sede di stipula, in misura adeguata al canone annuo e al valore delle attività). La garanzia dovrà essere prestata prima della consegna dell'area.

#### **Art. 7 — Risoluzione e recesso**

Il Comune si riserva di risolvere di diritto la presente convenzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- mancato pagamento del canone per oltre 30 giorni dalla scadenza;
- grave inadempimento agli obblighi di cui all'art. 4;
- subaffidamento non autorizzato;
- revoca, decadenza o cessazione per qualsiasi causa della CDM provvisoria n. 59/2005;
- perdita dei requisiti di legge da parte dell'Affidatario.

La risoluzione è comunicata a mezzo PEC con preavviso di 15 giorni, salvo i casi di urgenza.

#### **Art. 8 — Autorizzazione regionale**

La presente convenzione è condizionata sospensivamente al rilascio dell'autorizzazione da parte della Regione Autonoma della Sardegna — Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari ai sensi dell'art. 45-bis del Codice della Navigazione. Il Comune si impegna a presentare l'istanza di autorizzazione tempestivamente dopo la sottoscrizione del presente atto.

#### **Art. 9 — Norme applicabili e foro competente**

La presente convenzione è regolata dal diritto italiano. Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Cagliari.

#### **Art. 10 — Registrazione e spese**

Le spese di registrazione del presente atto, ove dovute, sono a carico esclusivo dell'Affidatario.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL COMUNE DI ARBUS**

**Il Sindaco, Ing. Paolo Salis**

---

**L'AFFIDATARIO**

---

Allegati: - Copia CDM provvisoria n. 59/2005 — Det. RAS n. 2384/2026 - Planimetria dell'area affidata - Copia polizza assicurativa RC - Copia garanzia fidejussoria